DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1995

che approva il programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che la Svezia ha avviato nel 1994 un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva;

considerando che la Commissione ha esaminato il programma conformemente a quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE; che esso soddisfa le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 1 della stessa direttiva e può quindi essere approvato;

considerando che, in data 12 gennaio 1995, la Svezia ha presentato informazioni sul proprio programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva;

considerando che il programma permetterà in futuro l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in Svezia; che la situazione concernente tale malattia in Svezia verrà esaminata entro due anni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva presentato dalla Svezia è approvato per un periodo di due anni.

Articolo 2

La Svezia mette in vigore entro il 1° marzo 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1995.

Articolo 4

Il regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.